Civile Ord. Sez. 6 Num. 11313 Anno 2019
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 26/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 18839-2018 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro in carica pro tempore, QUESTURA DI CATANIA e PREFETTURA di CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

XHINA IDAJET;

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 13926/2017 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il 13/03/2018;

2362/19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Catania che ha annullato, in quanto non sottoscritto dal prefetto, il decreto di espulsione emesso dalla locale prefettura nei confronti di Idajet Xhina;

denunzia in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 139 del 2000;

l'intimato non ha svolto difese.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile, avendo questa Corte ha chiarito che è illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto (Cass. n. 15190-15, Cass. n. 19689-17);

non rileva il richiamo dell'avvocatura dello Stato all'insegnamento di Cass. n. 18540-16, poiché questo attiene alla diversa questione delle competenza del vice prefetto vicario;

il giudice di pace ha annullato il decreto di espulsione in quanto sottoscritto non dal prefetto ma da un "vice prefetto agg." (*id est*, aggiunto), non in possesso della qualifica di vicario e non espressamente delegato; da questo punto di vista ha osservato che l'amministrazione non aveva ritenuto di produrre in causa un'eventuale delega, se pure esistente;

la ricorrente assume, adesso, che il vice prefetto aggiunto era stato delegato col provvedimento in data 23-12-2014, prodotto in causa;

è tuttavia evidente che a tal riguardo il vizio assume la parvenza di errore revocatorio, insuscettibile di trovare ingresso nel ricorso per cassazione;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non rileva il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto – al di là dell'oggetto del processo - l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può mai trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2019.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale